

APPENDICE

EVOLUZIONE NORMATIVA E LEGISLATIVA

PAGINA BIANCA

Il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, sotto l'aspetto del gettito contributivo, nell'anno 1994 è stato interessato prevalentemente dagli effetti dei provvedimenti che disciplinano l'adeguamento dei minimali di retribuzione imponibile.

In particolare, il D.L. n. 338/1989, convertito dalla legge n. 389/1989, stabilisce che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle Organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

La statuizione sopra richiamata, peraltro, non ha abrogato la disciplina vigente in materia di minimali di retribuzione giornaliera e, pertanto, a partire dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1994, in esecuzione dell'art. 1 della legge n. 537/1981, sono aumentati i limiti minimi di retribuzione giornaliera previsti, ai fini del calcolo della contribuzione previdenziale ed assistenziale, per la generalità dei lavoratori, in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'ISTAT, fissato al 3,7%.

I minimali predetti, a loro volta, sono adeguati, se inferiori, al minimale giornaliero pari al 9,50 per cento del trattamento minimo di pensione vigente dal 1° gennaio 1994 (art. 7, comma 1, secondo periodo, del D.L. n. 463/1983, convertito dalla legge n. 638/1983, modificato dal D.L. n. 338/1989 sopra richiamato).

Con la stessa decorrenza hanno subito variazioni le retribuzioni convenzionali.

Inoltre, il parametro di cui all'art. 7, comma 1, primo periodo del citato D.L. n. 463/1983 modificato dal secondo comma dell'art. 1, del citato D.L. n. 338/1989, ha subito un aumento, essendo rapportato all'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del F.P.L.D. in vigore al 1° gennaio di ogni anno.

Dal 1° gennaio 1994 ha prodotto effetti sulla gestione il disposto dell'art. 17 del decreto legislativo n. 503/1992, il quale stabilisce che a decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1994, sono esclusi dalla base imponibile per il computo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale e per gli effetti relativi alle conseguenti prestazioni, i corrispettivi dei servizi di mensa e di trasporto predisposti dal datore di lavoro con riguardo alla generalità dei lavoratori per esigenze connesse con l'attività lavorativa nonché i relativi importi sostitutivi.

Gli articoli 14 e 15 dello stesso decreto n. 503, contenente norme delegate di riordino del sistema previdenziale, contengono nuove disposizioni in materia di:

- riscatto dei periodi (successivi al 31 dicembre 1993) di assenza facoltativa dal lavoro per gravidanza e puerperio e di congedo per motivi familiari di assistenza e cura ai disabili (alternativo a quello di laurea);

- il riconoscimento dell'accredito figurativo dei periodi previsti per l'astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio, con estensione di tale beneficio ai periodi che abbiano preceduto o seguito il rapporto di lavoro e che siano cioè al di fuori di esso, secondo le disposizioni di cui all'art. 8 della legge n. 155/1981 ed a decorrere dal 1° gennaio 1994 in poi;

- computabilità, fino a 5 anni complessivi, nei confronti dei nuovi assicurati dal 1° gennaio 1993 in poi, dei periodi di accredito figurativo ai fini delle pensioni di anzianità o anticipate rispetto all'età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio.

Per quanto concerne i lavoratori agricoli dipendenti, sulla G.U. n. 138, del 15 giugno 1994, sono state pubblicate le retribuzioni medie giornaliere provinciali, stabilite per l'anno 1994 con Decreti emanati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in data 6 giugno 1994, ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. n. 488/1968.

Si fa presente che per gli operai agricoli a tempo indeterminato il limite minimo di retribuzione giornaliera da assoggettare a contribuzione, ai sensi dell'art. 14, comma 7, della legge n. 54/1982, è stato stabilito per l'anno 1994 in £ 50.540; ciò per effetto della rivalutazione prevista dal comma 2 dell'art. 1 della legge n. 537/1981.

Per quanto riguarda le imprese agricole con aziende site in comuni montani o zone svantaggiate, nei cui confronti l'art. 9, comma 5, della legge n. 67/1988 ha previsto agevolazioni consistenti nella diminuzione delle aliquote dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i rispettivi dipendenti, occupati sia a tempo determinato che indeterminato, si fa presente che le aziende stesse sono state interessate dalle statuizioni: 1) dell'art. 11 della legge n. 537/1993, che ha dettato, nel comma 27, un ulteriore nuovo testo del comma 5 dell'art. 9 della citata legge n. 67/1988 ed ha abrogato, nel comma 29 e con effetto dal 1° gennaio 1994, l'art. 17 del decreto legislativo n. 375/1993, che, a decorrere dal 1° ottobre 1993, aveva già sostituito il suddetto comma 5 dell'art. 9 della legge n. 67/1988; 2) dell'art. 10 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, che ha fatto retroagire al 1° ottobre 1993 la suddetta abrogazione dell'art. 17 del decreto 375/1993; 3) dell'art. 21, comma 3, del D.L. 28 dicembre 1994, n. 723, che ha ulteriormente differito al 30 giugno 1995 il termine del 1°

ottobre 1994 previsto dal comma 5 dell'art. 9 della legge n. 67/1988, come sostituito dal comma 27 dell'art. 11 della legge n. 537/1993.

In conseguenza dell'abrogazione dell'art. 17 del decreto legislativo n. 375/1993, che, non espressamente, ma solo tacitamente, aveva abrogato la lettera b) del comma 2 dell'art. 10 del D.L. n. 155/1993, convertito dalla legge n. 243/1993, tale art. 10, comma 2, lett. b), ha ripreso vigore, oltre che per il periodo 1° ottobre 1993/31 dicembre 1993, sia per il periodo 1° gennaio 1994/30 settembre 1994, vista la decorrenza dal 1° ottobre 1994 della nuova disciplina delle agevolazioni contributive, espressamente disposta dall'art. 11, comma 27, della legge n. 537/1993, sia per il periodo 1° ottobre 1994/31 dicembre 1994 (e fino al 30 giugno 1995), visto il differimento al 30 giugno 1995, disposto dal comma 3 dell'art. 21 del D.L. n. 723/1994, del termine del 1° ottobre 1994, dal quale, secondo il comma 27 della citata legge n. 537/1993, avrebbe dovuto decorrere la nuova disciplina delle agevolazioni contributive.

Le sopra richiamate statuizioni dei commi 27 e 29 della legge n. 537/1993, nonché dell'art. 21, comma 3 del D.L. n. 723/1994, comportano che, per il periodo 1° gennaio 1994/31 dicembre 1994, ritrova applicazione l'art. 10, comma 2, lett. b), della legge 243/1993, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 155/1993, che aveva già elevato - nella misura del 30%, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e con riferimento alla quota contributiva a carico dei datori di lavoro, e del 50%, a decorrere dal 1° gennaio 1994 e con riferimento alla quota a carico dei lavoratori - le preesistenti percentuali applicate, per il versamento ridotto di tutti i contributi previdenziali ed assistenziali, da parte dei datori di lavoro agricolo operanti nei territori montani (preesistente riduzione: il 15% dei contributi dovuti), nelle zone svantaggiate del Mezzogiorno (preesistente riduzione: il 20% dei contributi dovuti) e nelle zone svantaggiate del restante territorio nazionale (preesistente riduzione: il 40% dei contributi dovuti); pertanto, dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994 i contributi sono dovuti:

- a) dalle aziende montane di tutto il territorio nazionale nelle misure del 19,50% (15% + 4,5%) da calcolarsi sulla quota contributiva a carico del datore di lavoro e del 22,50% (15% + 7,5%) da calcolarsi sulla quota contributiva a carico del lavoratore;
- b) dalle aziende site in zone svantaggiate del Mezzogiorno nelle misure del 26% (20% + 6%) da calcolarsi sulla quota contributiva a carico del datore di lavoro e del 30% (20% + 10%), da calcolarsi sulla quota contributiva a carico del lavoratore;
- c) dalle aziende site in zone svantaggiate del Centro-Nord nelle misure del 52%

(40% + 12%), da calcolarsi sulla quota contributiva a carico del datore di lavoro e del 60% (40% + 20%), da calcolarsi sulla quota contributiva a carico del lavoratore.

Nei confronti dei datori di lavoro agricolo del Mezzogiorno, purché non si avvalgano delle agevolazioni suddette, rimane operante la riduzione di tutti i contributi previdenziali e assistenziali prevista dall'art. 1 della legge 29 febbraio 1988, n. 48, per un periodo di 10 anni a far tempo dal 1° gennaio 1987, e la preesistente misura (60%) - che, a decorrere dal 1° ottobre 1994, per disposto del comma 28 dell'art. 11 della legge n. 537/1993, avrebbe dovuto ridursi al 40% - è stata confermata, oltre che per il periodo 1° gennaio 1994/30 settembre 1994, pure per il periodo 1° ottobre 1994/31 dicembre 1994 (e fino al 30 giugno 1995), visto che l'art. 21, comma 3, del D.L. n. 723/1994, ha differito al 30 giugno 1995 il citato termine del 1° ottobre 1994.

Si fa presente, infine, che il D.M. 4 luglio 1994, emanato dal Ministero del Lavoro in attuazione sia degli artt. 3, comma 1 e 5, comma 1 della legge n. 185/1992, ha disposto, a favore delle aziende singole o associate, danneggiate da eccezionali calamità o avversità atmosferiche, condotte da coltivatori diretti, mezzadri o coloni, o da imprenditori agricoli a titolo principale, iscritti nella relativa gestione previdenziale, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 1 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, in scadenza nei 12 mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento, nelle seguenti misure:

- 25% per le aziende che abbiano subito danni in misura non inferiore al 35% e non superiore al 70% della produzione lorda vendibile esclusa quella zootecnica;

- 50% per le aziende che abbiano subito danni in misura superiore al 70% della produzione lorda vendibile esclusa quella zootecnica.

Anche per l'anno 1994 hanno continuato ad avere effetto i numerosi provvedimenti di sospensione del pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali che in questi ultimi anni sono stati concessi, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 198/1985, in favore delle aziende danneggiate da calamità naturali.

Relativamente al contributo di solidarietà, di cui all'art. 25 della legge n. 41/1986, il DPCM 9 dicembre 1993, ha determinato per il triennio 1993 - 1995 la misura del contributo a carico delle Gestioni di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative del regime generale INPS. Tale misura è rimasta invariata rispetto ai precedenti decreti.

Passando ad esaminare le prestazioni, tra i provvedimenti che hanno influenzato l'attività del Fondo nell'anno 1994, si citano le seguenti disposizioni.

La legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante "Interventi correttivi di finanza pubblica", contiene, all'articolo 11, numerose disposizioni in materia pensionistica.

Il comma 5 di detto articolo, ha disposto dal 1° gennaio 1994 l'aumento dei trattamenti minimi delle pensioni in misura corrispondente allo scostamento tra il valore di 3,5 punti percentuali di cui all'art. 2, comma 1 bis, della legge n. 438/1992, ed il valore della variazione dell'indice medio annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT, aumento valutato in misura pari a 0,7 punti percentuali. Nella stessa misura percentuale prevista per i trattamenti minimi sono state aumentate le pensioni di importo fino a £. 1.000.000 lorde mensili. Per le pensioni di importo compreso tra lire 1.000.000 e lire 1.007.000 l'aumento è stato attribuito fino a raggiungere quest'ultimo importo.

Ha altresì posticipato al 1° luglio 1994 la corresponsione degli aumenti dovuti a norma dell'articolo 9-quater della legge 27 febbraio 1991, n. 59, nei confronti delle pensioni con decorrenza compresa tra il 1° luglio 1982 ed il 31 dicembre 1988 di importo superiore al minimo al 1° gennaio 1990, già previsti con effetto dal 1° gennaio 1994.

Dal 1° novembre 1994 le pensioni hanno beneficiato dell'aumento a titolo di perequazione automatica a norma dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 503/1992. La percentuale di variazione per il calcolo dell'aumento di perequazione in parola, determinata in via previsionale in 3,5 punti percentuali con decreto ministeriale 20 novembre 1993, è stata accertata nel 4 per cento con decreto ministeriale 20 novembre 1994.

Il comma 8 del citato articolo 11 della legge n. 537 del 1993 modifica la disciplina della decorrenza delle pensioni di anzianità contenuta nell'articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 438/1992, stabilendo che i termini del 1° maggio e del 1° novembre ivi previsti sono rispettivamente fissati al 1° luglio ed al 1° gennaio dell'anno successivo, fatta esclusione per coloro che abbiano maturato i requisiti di assicurazione e contribuzione entro il 1993, per i quali rimangono le decorrenze precedentemente fissate.

Per effetto di tale disposizione i lavoratori che entro il 30 giugno di ciascun anno maturino i requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti per il pensionamento di anzianità e compiano entro la stessa data il 57° anno di età, se uomini, o il 52° anno di età, se donne, possono ottenere la pensione di anzianità con una qualunque decorrenza successiva a tale data.

Possono invece ottenere la pensione di anzianità con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo in poi:

- i lavoratori di età inferiore a 57 o a 52 anni al 30 giugno, con i requisiti di assicurazione e di contribuzione per il pensionamento di anzianità maturati entro la stessa data;
- i lavoratori di età non inferiore a 57 o 52 anni al 30 giugno, che perfezionino i requisiti di assicurazione e di contribuzione successivamente a tale data e comunque entro il 31 dicembre;
- i lavoratori che successivamente al 30 giugno ed entro il 31 dicembre compiano i 57 o 52 anni e maturino i requisiti di assicurazione e di contribuzione;
- i lavoratori di età inferiore a 57 o a 52 anni che maturino i requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto a pensione di anzianità entro il 31 dicembre.

Restano ferme le disposizioni dell'articolo 1, comma 2-quinquies della legge n. 438 del 1992, che consentono il pensionamento di anzianità senza limitazioni di decorrenza per coloro che abbiano maturato i requisiti di assicurazione e di contribuzione entro il 1992.

Per effetto della legge 19 luglio 1994, n. 451, di conversione del decreto legge n. 299/1994, che ha reiterato i precedenti decreti decaduti per mancata conversione, le limitazioni in materia di decorrenza delle pensioni di anzianità, introdotte a partire dall'anno 1994 dalle leggi n. 438/1992 e n. 537/1993, non trovano applicazione nelle seguenti fattispecie:

- lavoratori privi della vista;
- lavoratori dipendenti da imprese per le quali siano approvati i programmi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
- lavoratori che fruiscono di cassa integrazione guadagni straordinaria;
- lavoratori che fruiscono dei trattamenti di mobilità.

Il comma 9 dell'articolo 11 della legge n. 537/1993 detta una nuova disciplina in materia di diritto alla pensione di anzianità, in sostituzione di quella contenuta nel comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 503/1992. Per effetto di tale modifica le pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale dei lavoratori

dipendenti e delle forme di essa sostitutive, nonché i trattamenti anticipati di anzianità delle forme esclusive, con esclusione delle eccezioni previste dalla stessa disposizione, non sono cumulabili con redditi da lavoro dipendente nella loro interezza, e con i redditi da lavoro autonomo nella misura per essi prevista al comma 1 dell'articolo 10 dello stesso decreto n. 503 ed il loro conseguimento è subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro. Poiché il comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 503/1992, nel richiedere il requisito della cessazione dell'attività lavorativa dipendente non contiene eccezioni riferite ad attività particolari, per le pensioni di anzianità da liquidare a norma del citato articolo 10, come modificato dall'articolo 11, comma 9, della legge n. 537 del 1993, non possono più trovare applicazione le eccezioni previste dalla normativa previgente nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, dei lavoratori agricoli e dei dipendenti che, alla data del 1° febbraio 1991, prestavano servizio alle dipendenze delle Comunità europee, a norma del regolamento n. 31 (CEE), n. 11 (CECA) dei Consigli, come modificato dal regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 259 del Consiglio del 20 febbraio 1968, e successive modificazioni (articolo 6, comma 8-bis, della legge 19 luglio 1993, n. 236).

Il comma 10 dell'articolo 11 della legge n. 537/1993, modifica la disciplina transitoria del diritto a pensione di anzianità e del cumulo delle pensioni dirette con i redditi da lavoro, in sostituzione di quella contenuta nel comma 8 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 503/1992. Per effetto di tale modifica ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 1994 sono titolari di pensione, ovvero hanno raggiunto i requisiti contributivi minimi per la liquidazione della pensione di vecchiaia o di anzianità, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa, se più favorevole.

L'articolo 11, comma 22, della legge n. 537 ha fornito l'interpretazione autentica dei commi 5, 6 e 7 dell'articolo 6 della legge n. 638/1983, confermando che, nel caso di più pensioni integrate al minimo alla data del 30 settembre 1983, il trattamento minimo spetta dal 1° ottobre 1983 su una sola delle pensioni, individuata secondo i criteri stabiliti dal comma 3 dello stesso articolo, mentre l'altra o le altre pensioni spettano nell'importo a calcolo.

La citata norma è stata successivamente oggetto di pronuncia da parte della Corte Costituzionale che, con sentenza 8 giugno 1994, n. 240, ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, come più analiticamente illustrato nella parte finale della presente appendice.

L'articolo 11, al comma 38, detta una disciplina transitoria per l'integrazione al minimo delle pensioni diverse dagli assegni di invalidità che modifica, per le pensioni con decorrenza compresa entro il 1994, quella stabilita dall'articolo 4 del

decreto legislativo n. 503/1992.

Per effetto di tale disposizione, il limite di reddito cumulato che esclude dall'integrazione al minimo nel caso di soggetti coniugati e non legalmente ed effettivamente separati, è stabilito in un importo pari a cinque volte il trattamento minimo annuo calcolato in misura pari a 13 volte il minimo in vigore a gennaio.

Con decreto legge 28 settembre 1994, n. 553, è stata disposta la sospensione temporanea dell'efficacia delle domande di pensionamento anticipato nel settore pubblico e privato.

L'articolo 1, comma 1, dispone che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino alla data di entrata in vigore del riordinamento organico dei sistemi previdenziali privato e pubblico e della loro omogeneizzazione, con particolare riferimento agli istituti del pensionamento anticipato, e comunque non oltre il 1° febbraio 1995, ai lavoratori dipendenti privati e pubblici, nonché ai lavoratori autonomi è sospesa l'applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento, di accordi collettivi che preveda il diritto, con decorrenza nel periodo sopraindicato, a trattamenti pensionistici anticipati rispetto all'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia, ovvero per il collocamento a riposo d'ufficio in base ai singoli ordinamenti.

Il comma 4 dell'articolo 1 stabilisce che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nei casi di cessazione dal servizio per invalidità derivanti o meno da causa di servizio, nei casi di pensionamento anticipato specificatamente previsti da norme derogatorie connessi ad esuberi strutturali di manodopera, ai lavoratori dipendenti da imprese cui è concesso il trattamento di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, nei casi di trattamenti di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai lavoratori che possono far valere un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni; non si applicano, inoltre, ai lavoratori dipendenti dagli enti di cui al decreto legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e al decreto legge 29 agosto 1994, n. 517, nonché da altri enti o imprese per le quali siano avviati processi di ristrutturazione e risanamento previsti da specifiche disposizioni di legge.

Per effetto delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 1, a decorrere dal 1° ottobre 1994 non si è fatto luogo al riconoscimento del diritto a trattamenti pensionistici anticipati rispetto all'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, della gestione speciale per le miniere, cave

e torbiere, della gestione speciale istituita con decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, in favore dei dipendenti degli enti creditizi pubblici già iscritti a forme di previdenza esclusive o esonerative dell'A.G.O., dei fondi speciali di previdenza sostitutivi e integrativi dell'A.G.O.

Le disposizioni del decreto n. 553 non sono state applicate, ai sensi del comma 4 dell'articolo 1:

- ai trattamenti pensionistici di invalidità e di inabilità;
- ai pensionamenti anticipati specificamente previsti da norme derogatorie connessi ad esuberi strutturali di manodopera. Si ricorda che allo stato sono operanti i seguenti pensionamenti anticipati oltre quelli successivamente richiamati:

pensionamento anticipato ai sensi dell'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, nei confronti dei lavoratori poligrafici dipendenti dalle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e dalle agenzie di stampa a diffusione nazionale che abbiano i requisiti di cui al secondo comma dell'articolo 37 della stessa legge;

pensionamento anticipato nei confronti dei dipendenti da imprese editrici e/o stampatrici di giornali periodici ai sensi dell'articolo 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

prepensionamento riconosciuto a norma dell'articolo 9 ter del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nei confronti dei lavoratori dipendenti dall'ENI S.p.A.;

prepensionamento riconosciuto a norma dell'articolo 6, comma 17, della legge 19 luglio 1993, n. 236, nei confronti dei dipendenti da società del gruppo FINMARE (Tirrenia, Adriatica, Toremar, Caremar, Siremar, Saremar e Sirm per gli ufficiali che operano nelle predette società);

prepensionamento riconosciuto a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto legge 21 giugno 1994, n. 400, reiterato con decreto legge 8 agosto 1994, n. 508, per i dipendenti dalle Società Sidemar, Almare, Interlogistica, Finmare, Italia e Lloyd Triestino;

- ai lavoratori dipendenti da imprese cui è concesso il trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 1 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

- ai lavoratori aventi titolo all'indennità di mobilità "lunga" di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
- ai lavoratori che possono far valere un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni;
- ai lavoratori dipendenti dagli enti di cui al decreto legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante "Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero";
- ai lavoratori dipendenti dagli enti di cui al decreto legge 29 agosto 1994, n. 517, recante "Disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI - S.p.A.";
- ai lavoratori dipendenti da altri enti o imprese per le quali siano avviati processi di ristrutturazione e risanamento previsti da specifiche disposizioni di legge.

Per effetto di quest'ultima previsione di deroga, il blocco dei pensionamenti di anzianità non opera nei confronti dei dipendenti delle aziende interessate da appositi piani di prepensionamento o per le quali siano approvati programmi di ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione o crisi aziendale di cui all'articolo 1 della legge n. 223 del 1991, ovvero ancora processi di ristrutturazione disposti per legge.

Il decreto legge 26 novembre 1994, n. 654, ha reiterato, con modificazioni, il decreto legge 28 settembre 1994, n. 553, prevedendo ulteriori ipotesi di deroga ed introducendo talune modifiche a quelle già previste dal decreto n. 553.

Oltre ai casi già previsti dal decreto n. 553, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto n. 654, le disposizioni concernenti il blocco dei pensionamenti anticipati non sono state applicate:

- ai lavoratori privi della vista;
- ai lavoratori dipendenti del settore privato, che hanno presentato domanda di pensionamento di anzianità all'INPS in data antecedente al 28 settembre 1994 e che, in possesso dei requisiti di legge per la pensione, siano cessati dal lavoro entro il 30 settembre 1994;
- ai lavoratori dipendenti ed autonomi ammessi alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 28 settembre 1994, e cioè con decorrenza compresa entro il 24 settembre 1994;

- ai lavoratori per i quali alla data del 28 settembre 1994 sia in corso il periodo di preavviso connesso con la risoluzione del rapporto di lavoro, sempreché la comunicazione di preavviso risulti certificata dal datore di lavoro mediante espressa dichiarazione di responsabilità;
- ai lavoratori che alla data del 28 settembre 1994 fruiscono dell'indennità di mobilità, ovvero che siano stati collocati in mobilità in base a procedure avviate antecedentemente a tale data ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
- ai lavoratori dipendenti da altri enti o imprese per i quali siano avviati processi di ristrutturazione e risanamento previsti da specifiche normative;
- ai lavoratori che possano far valere l'anzianità contributiva massima prevista dall'ordinamento di appartenenza.

Per effetto di quanto stabilito dal decreto legge 7 ottobre 1994, n. 571, convertito dalla legge 6 dicembre 1994, n. 673, è escluso dal blocco dei pensionamenti di anzianità il personale che cessa dal servizio per assumere l'incarico di giudice di pace.

L'articolo 13, comma 9, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ha abrogato le disposizioni del decreto legge n. 654 stabilendo che restano fermi la validità degli atti e dei provvedimenti adottati, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti in base al decreto medesimo ed al decreto-legge 28 settembre 1994, n. 553.

In tema di pensionamenti anticipati si richiamano i seguenti provvedimenti in aggiunta a quelli già citati.

La legge 28 gennaio 1994, n. 84, "Riordino della legislazione in materia portuale" all'articolo 24, comma 4, prevede che ai lavoratori già cancellati dai registri per inidoneità al lavoro portuale ai sensi dell'articolo 156, primo comma, n.2), del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, si applica il trattamento di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1994, n. 222.

Per quanto riguarda il pensionamento anticipato dei lavoratori del settore portuale si cita il decreto legge 12 febbraio 1994, n. 100, reiterato da ultimo con il decreto legge 22 dicembre 1994, n. 696, recante "Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo".

L'articolo 1 del citato decreto, al comma 1, prevede che il contingente di cui

all'articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 6/1990, convertito con modificazioni, dalla legge n. 58/1990, è integrato di 1000 unità relativamente ai lavoratori ed ai dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, ivi compresi quelli della compagnia carenanti del porto di Genova e del fondo istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 6 del 1990, ed ulteriori 1000 unità relativamente ai dipendenti degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici, intendendosi il termine del 31 dicembre 1993 prorogato, rispettivamente, al 31 dicembre 1995 ed al 31 dicembre 1996.

Ai lavoratori e dipendenti, posti in pensionamento anticipato, è concesso l'aumento dell'anzianità contributiva per un periodo massimo di otto anni e comunque non superiore alla differenza tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro o di cancellazione dai ruoli e quella del raggiungimento del sessantesimo anno di età, ovvero al periodo necessario al compimento di quaranta anni di contribuzione previdenziale. Ai trattamenti pensionistici di cui all'articolo di legge in esame si applicano i vigenti regimi di incumulabilità e di incompatibilità previsti per i trattamenti pensionistici di anzianità. Per i lavoratori titolari di pensioni o assegni di invalidità a carico dell'INPS, per i quali sussistono i requisiti per il pensionamento anticipato, l'accoglimento della domanda comporta la corresponsione di un supplemento di pensione.

Il comma 4 dell'articolo 1 del decreto n. 696/1994 estende, per il periodo 1994/1996, anche ai dipendenti delle società Sidermar di navigazione, Sidermar trasporti costieri, Sidermar servizi accessori, Almare, Interlogistica e Società finanziaria marittima (Finmare), nonché delle società Italia e Lloyd triestino, il beneficio del pensionamento anticipato di cui all'articolo 6, comma 17, del decreto legge n. 148/1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 236/1993, già previsto per il personale amministrativo e navigante delle società del Gruppo Finmare, nonché per il personale marittimo e amministrativo appartenente alle società del Gruppo Finmare e alle società esercenti servizi sovvenzionati dallo stesso gruppo Finmare.

Sempre in materia di pensioni anticipate si cita il decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, "Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali" convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.

Le disposizioni concernenti il pensionamento anticipato sono contenute negli articoli 8, 9 e 10 del citato decreto.

L'articolo 8 del decreto in parola, recante "Disposizioni inerenti il settore siderurgico", prevede al comma 1, nel limite massimo di 15.500 unità, un piano per il triennio 1994-1996 di pensionamento anticipato dei dipendenti dalle imprese

industriali del settore siderurgico pubblico e privato, nonché dalle imprese, già beneficiarie dei provvedimenti di cui al decreto legge n. 120/1989, convertito con modificazioni, dalla legge n. 181/1989, e successive modificazioni ed integrazioni, di impiantistica industriale nel settore siderurgico, in attività al 1° gennaio 1994, di età non inferiore a cinquanta anni se uomini e quarantasette anni se donne, e che abbiano maturato i requisiti assicurativi e contributivi minimi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 503/1992. A tal fine, ai dipendenti medesimi è concesso un aumento dell'anzianità contributiva per un periodo massimo di dieci anni e comunque non superiore alla differenza tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del raggiungimento del sessantesimo anno di età, ovvero del periodo necessario al conseguimento di 35 anni di anzianità contributiva.

Per le anzidette pensioni lo stesso comma 8 prevede l'applicazione dei vigenti regimi di incumulabilità e di incompatibilità previsti per i trattamenti pensionistici di anzianità.

In sede di conversione in legge del decreto n. 299/1994, all'articolo 8, è stato introdotto il comma 1 bis che ha esteso il beneficio del pensionamento anticipato di cui al comma 1 e nel limite massimo numerico ivi previsto, anche ai lavoratori dipendenti, alla data del 1° gennaio 1993, dalle imprese indicate nel medesimo comma e successivamente collocate in mobilità ai sensi dell'articolo 7, comma 7, della legge n. 223/1991, che non abbiano fatto richiesta, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso, di corresponsione anticipata dell'indennità ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della medesima legge n. 223, ovvero che vengano licenziati per cessazione o riduzione di attività entro il 31 dicembre 1994, avendo maturato almeno trenta anni di anzianità contributiva.

L'articolo 9 del decreto in esame, recante "Disposizioni inerenti il trasporto aereo", al comma 1 lettera b) prevede per il biennio 1994-1995, un piano di pensionamento anticipato nel limite massimo di 800 unità in favore dei lavoratori dipendenti da imprese del gruppo Alitalia, in possesso di almeno trenta anni di anzianità contributiva e assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Agli stessi lavoratori il trattamento pensionistico viene erogato con una maggiorazione dell'anzianità contributiva ed assicurativa, pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei 35 anni prescritto dalle disposizioni regolanti la suddetta assicurazione generale obbligatoria, e in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento del sessantesimo anno di età.

Il comma 2 dello stesso articolo 9, prevede il beneficio del pensionamento anticipato rispetto all'età prevista per il pensionamento di vecchiaia, con le procedure, i limiti e le contribuzioni previste dallo stesso articolo 9, nonché,

nell'ambito del limite massimo di 800 unità di cui al comma 1, in favore dei lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dipendenti da imprese del gruppo Alitalia di età non inferiore ai cinquantacinque anni se uomini e ai cinquanta anni se donne e che abbiano maturato i requisiti assicurativi e contributivi minimi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 503/1992. A tali lavoratori spetta una maggiorazione dell'anzianità contributiva commisurata ai periodi mancanti al compimento dell'età di sessanta anni se uomini e di cinquantacinque se donne.

L'articolo 10 del decreto in esame, recante "Interventi a sostegno di processi di ristrutturazione riorganizzazione o conversione aziendale" prevede, al comma 1, nel limite massimo di 8.500 unità, un piano di pensionamenti anticipati a beneficio dei lavoratori, dipendenti dalle imprese industriali, interessati da procedure di mobilità intraprese nel corso dell'attuazione dei predetti programmi e che, ove licenziati nel corso dell'anno 1994, avrebbero avuto titolo per beneficiare del trattamento di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Ai fini del pensionamento anticipato in parola lo stesso articolo 10 richiede, tra l'altro, che:

1) i lavoratori interessati, alla data del 31 dicembre 1993, debbono aver compiuto cinquanta anni se donne e cinquantacinque se uomini ed aver maturato nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti una anzianità contributiva di almeno 25 anni;

ovvero:

2) alla medesima data del 31 dicembre 1993, debbono aver maturato nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti una anzianità contributiva di almeno trenta anni.

Ai lavoratori ammessi al beneficio del pensionamento anticipato è concesso, ai sensi del comma 2 del citato articolo 10, un aumento dell'anzianità contributiva pari, nel caso di cui al n. 1), al periodo intercorrente tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del raggiungimento del cinquantacinquesimo anno di età, se donne, o del sessantesimo anno di età, se uomini, ovvero al periodo necessario al conseguimento di trentacinque anni di anzianità contributiva e, nel caso di cui al punto 2), al periodo intercorrente tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e la data di maturazione del trentacinquesimo anno di anzianità contributiva.

L'articolo 10, al comma 8, estende il beneficio del pensionamento anticipato previsto dallo stesso articolo di legge al comma 1, lettera c) ai lavoratori dipendenti

dalle imprese appartenenti al settore dell'industria della difesa i quali maturino, entro il 31 dicembre 1994, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, una anzianità contributiva di almeno trenta anni e maturino, altresì, il requisito di età previsto dall'articolo 7, comma 7, della legge n. 223/1991, entro il 31 dicembre 1996.

Sempre in materia di pensionamento anticipato si cita la legge 27 ottobre 1994, n. 598, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 29 agosto 1994, n. 516, "Provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle società interamente possedute dallo Stato, nonché ulteriori disposizioni concernenti l'EFIM ed altri organismi". Il citato decreto n. 516 all'articolo 4 prevede, tra l'altro, con onere a totale carico della gestione liquidatoria, che il commissario liquidatore dell'EFIM può predisporre un programma di prepensionamenti di anzianità e di vecchiaia, che andrà a scadere il 30 giugno 1996, per il personale delle società controllate dall'EFIM, ad eccezione delle società manifatturiere operanti nei settori difesa ed aerospaziale.

L'articolo 5 del decreto in esame, al comma 1, stabilisce che possono essere ammessi al beneficio del pensionamento di cui all'articolo 4 i lavoratori che, dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, 30 agosto 1994, alla data del 30 giugno 1996, siano in possesso di almeno 30 anni di anzianità contributiva ed assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Agli stessi lavoratori il trattamento pensionistico di anzianità viene erogato con una maggiorazione dell'anzianità contributiva ed assicurativa, pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei 35 anni prescritto dalle disposizioni regolanti la stessa assicurazione generale obbligatoria, e in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento dell'età di sessanta anni se uomini e di cinquantacinque se donne.

Il comma 2 dell'articolo 5 stabilisce che possono altresì essere ammessi al beneficio del prepensionamento di cui all'articolo 4, i lavoratori che dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e sino alla data del 30 giugno 1996 risultino di età non inferiore a cinquantacinque anni se uomini e cinquanta anni se donne e che possano far valere i requisiti assicurativi e contributivi minimi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 503/1992 e non più di trenta anni di anzianità contributiva. Agli stessi lavoratori è concesso un aumento dell'anzianità contributiva commisurata ai periodi mancanti al compimento dell'età di sessanta anni se uomini e di cinquantacinque se donne.

La legge 28 ottobre 1994, n. 595, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 27 agosto 1994, n. 513, "Liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta", reca norme in materia di pensionamento anticipato.

L'articolo 3 del decreto legge n. 513, come modificato dalla legge di conversione, al comma 6 bis, prevede che al Commissario liquidatore è data facoltà, in relazione all'attivo patrimoniale, di attuare un piano di prepensionamenti per i lavoratori aventi le caratteristiche individuate dall'articolo 10 del decreto legge n. 299/1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 451/1994.

Il decreto-legge 9 dicembre 1994, n. 675 "Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonché per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale", che ha reiterato il decreto legge 7 ottobre 1994, n. 570, all'articolo 9 contiene norme di interesse per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Il citato articolo 9 prevede, tra l'altro, che il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in servizio alla data del 14 agosto 1992, che risulti tale alla data del 15 aprile 1993 e che entro il 28 febbraio 1994 non abbia revocato la domanda presentata entro il 15 settembre 1993 al Commissario liquidatore, ai fini della iscrizione nel ruolo transitorio ad esaurimento presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, è inquadrato, anche in soprannumero, nei ruoli delle amministrazioni statali, regionali e locali e di enti pubblici non economici che gestiscono servizi pubblici, nonché di aziende municipalizzate, ai quali è stato assegnato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

L'articolo 9 in esame prevede, altresì, che il personale della soppressa Agenzia, che non abbia presentato la suddetta domanda, ovvero che abbia revocato la domanda stessa, cessa dal rapporto di impiego con la predetta Agenzia a decorrere dal 13 ottobre 1993, con diritto al trattamento pensionistico e previdenziale ad esso spettante in base alla normativa vigente in materia alla stessa data di cessazione del rapporto di impiego. Nei confronti del personale che cessa dal rapporto di lavoro con la soppressa Agenzia, non si applica la sospensione del diritto ai trattamenti pensionistici di anzianità stabilita dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 384/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 438/1992, come modificato dal comma 8 dell'articolo 11 della legge n. 537/1993.

Per una compiuta disamina del quadro normativo di riferimento per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti per l'anno 1994 occorre, infine, far menzione di alcuni principi recentemente affermati dalla Corte Costituzionale, con sentenze la cui applicazione farà sentire gli effetti, in modo sensibile, in esercizi futuri.

Con sentenza n. 495 del 29/31 dicembre 1993, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n.